

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PETRONE, PERNA, GIANQUINTO, CARUSO, TERRACINI**
e **FABIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1966

Istituzione di sezioni regionali speciali della Corte dei conti
e nuove norme sulla responsabilità degli amministratori degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Un'importante sentenza della Corte costituzionale, pubblicata oggi, ha stabilito l'illegittimità costituzionale delle norme riguardanti la composizione dei consigli di prefettura in sede giurisdizionale e di alcune altre concernenti il relativo procedimento. Si tratta di una decisione di grande importanza che, seguendo un precedente avviso della stessa Corte, pone finalmente termine ad una situazione di grave contrasto tra i precetti della Costituzione e le leggi regolanti la materia dei giudizi di conto e responsabilità nei confronti degli amministratori, funzionari, tesorieri e agenti degli enti locali.

La sentenza della Corte costituzionale, rilevando che la composizione dei consigli di prefettura è tale da non garantire l'imparzialità del giudice e considerando che il procedimento giurisdizionale non assicura i fondamentali diritti della difesa, ha fatto giustizia di una prassi, purtroppo protrattasi per oltre sedici anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che si è spesso risolta in flagranti ingiustizie ed in vere e proprie persecuzioni contro gli amministratori eletti dei comuni e delle province: ingiustizie e persecuzioni a cui non sempre ha potuto porre riparo, data la pratica impossibilità di giovare del gratuito patro-

cinio ed il lungo tempo spesso trascorso dopo il primo grado, la giurisprudenza della Corte dei conti quale giudice di appello.

Pare pertanto opportuno e urgente assicurare, in questo delicato settore dell'amministrazione della giustizia, il pieno rispetto di quei principi di indipendenza dei giudici e di garanzia della difesa che la Corte costituzionale ha voluto ribadire. Sembra logico, a tal fine — sia pure come provvedimento soggetto ad eventuale revisione legislativa, in vista della istituzione, al momento dell'attuazione dell'ordinamento regionale, dei tribunali regionali amministrativi previsti dall'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 — demandare a sezioni regionali speciali della Corte dei conti il compito di subentrare ai consigli di prefettura nelle funzioni già loro attribuite. Sembra anche logico e giusto prevedere una formazione dei collegi giudicanti di dette sezioni che consenta l'immissione di esperti in materie giuridiche e amministrative, da eleggersi dai consigli regionali e, dove questi manchino, dai consigli provinciali della regione riuniti in seduta comune.

Onorevoli colleghi,

nel presentarvi l'unito disegno di legge, è parso altresì indispensabile attuare un ele-

mentare criterio di giustizia ed eguaglianza, parificando le ipotesi di responsabilità degli amministratori, funzionari e agenti degli enti locali a quelle dei funzionari dello Stato, nel loro titolo e nei loro effetti, e cioè introducendo il principio che si risponde per colpa o dolo e che il danno eventualmente ricevuto dall'ente debba essere provato.

Di conseguenza, e in armonia con quanto già stabilito per la responsabilità degli addetti alla guida di autoveicoli di proprietà dello Stato nei confronti della Pubblica Amministrazione, il disegno di legge prevede anche la revisione delle condanne subite, ove sia ancora possibile dimostrare che l'en-

te non ha subito danni a causa della condotta dell'amministratore, del funzionario o dell'agente.

Per quanto riguarda la copertura della spesa, si ritiene che per il corrente esercizio basti attingere ai capitoli di bilancio esistenti per il funzionamento della Corte dei conti e, per quanto non fosse sufficiente, autorizzare il Ministro del tesoro ad apportare, nell'ambito della sua competenza, le opportune variazioni.

Si chiede infine, per evidenti motivi, che la legge entri in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In tutti i capoluoghi di regione è istituita una sezione speciale della Corte dei conti, alla quale sono trasferite le funzioni giurisdizionali già proprie dei Consigli di prefettura.

Le funzioni di cui sopra sono attribuite, per la Sicilia, alla sezione della Corte di cui al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Un magistrato della Corte dei conti assolve, presso ogni sezione regionale speciale, ai compiti del pubblico ministero.

I collegi giudicanti sono formati di cinque componenti, dei quali due magistrati della Corte dei conti e tre esperti in materie giuridiche amministrative.

I consigli regionali provvederanno a tal fine, ogni tre anni, con voto diretto e segreto, alla nomina di sei esperti, tre effettivi e tre supplenti. Ogni consigliere regionale potrà votare per un solo membro effettivo e un solo membro supplente.

Sino a quando non saranno eletti i consigli delle regioni a statuto ordinario, la nomina degli esperti sarà fatta, a richiesta del Presidente della Corte dei conti e previa convocazione da parte del presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo di regione, da pubblicarsi sul foglio degli annunci legali delle province interessate, dai consigli provinciali riuniti in seduta comune.

Oltre ai motivi di ricusazione e di astensione previsti dal codice di procedura civile, è fatto obbligo di astenersi dal partecipare ai collegi a chi sia stato amministratore, tesoriere, impiegato o agente dell'ente interessato alla causa nei dieci anni precedenti all'atto introduttivo del giudizio.

Art. 3.

I giudizi avanti alle sezioni regionali speciali iniziano con ricorso notificato alle parti interessate, da depositare presso la segreteria entro i quindici giorni successivi alla avvenuta notifica.

Nei giudizi di conto, che non siano direttamente instaurati dall'ente interessato o dall'agente contabile o dal tesoriere, si procede ad istanza del pubblico ministero, previa comunicazione delle contestazioni ricevute o dei rilievi effettuati da parte dell'organo di controllo preposto per legge alla approvazione del conto. I giudizi di conto non possono essere iniziati oltre due anni dopo la deliberazione del conto da parte dell'ente, o, in caso di iniziativa del pubblico ministero, entro due anni dal ricevimento degli atti trasmessi dall'organo di controllo.

Art. 4.

In tutti i casi nei quali le sezioni speciali regionali hanno giurisdizione, è legittimato a promuovere il ricorso chiunque sia tenuto al pagamento di tasse, contributi o altri oneri obbligatori, oppure abbia diritto alle prestazioni dell'ente contro il quale si agisce.

Art. 5.

Nelle cause avanti alle sezioni speciali regionali le parti possono stare in giudizio di persona, o con l'assistenza di un avvocato, munito di mandato speciale, anche non ammesso al patrocinio avanti alle magistrature superiori.

Valgono le norme di procedura di cui agli articoli da 68 a 80 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonchè quelle del regolamento 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 6.

Contro le decisioni delle sezioni regionali speciali è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 67 del testo unico 12 luglio 1934, numero 1214.

È ammesso altresì, nei modi e limiti di cui all'articolo 68 del detto testo unico, il rimedio della revocazione.

Art. 7.

Nei casi previsti dagli articoli 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 259 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, si risponde soltanto dei danni arrecati all'ente per colpa o dolo. La prova del danno deve essere fornita da chi agisce in giudizio.

Art. 8.

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge tutti i giudizi già pendenti avanti ai consigli di prefettura sono interrotti.

La riassunzione, ad istanza della parte più diligente o del pubblico ministero, avanti alla sezione regionale speciale competente, dovrà essere effettuata, con atto notificato alle controparti, entro sei mesi dall'insediamento della sezione medesima, di cui sarà data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

Nei giudizi di responsabilità già promossi ai sensi degli articoli 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 259 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383, si applicano, anche in grado di appello, le norme di cui al precedente articolo 7. Quando vi sia stata condanna passata in giudicato non ancora eseguita o eseguita soltanto in parte, gli interessati possono presentare alle sezioni riunite della Corte dei conti istanza di revisione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, affinché, accertata l'inesistenza del danno, sia annullato il debito.

La presentazione dell'istanza sospende la esecuzione della condanna.

Il Presidente della Corte fissa con suo decreto, da notificarsi in copia alle parti interessate, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima di quello dell'udienza, la data di trattazione della causa.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato dell'esercizio in corso le variazioni di spesa derivanti dalla presente legge, con eventuale maggiorazione dei capitoli riguardanti il funzionamento della Corte dei conti.

Art. 11.

Tutte le norme contrarie a quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.